

**Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)**

L'Avv. (omissis) ha formulato, in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito alla sussistenza per un avvocato " di incompatibilità nell'assumere la difesa di un condominio in una causa di impugnativa di delibera condominiale promossa, nel corrente anno, da 9 condomini quando, nel 2015, lo stesso Legale ha promosso, nei confronti del medesimo condominio, per altri condomini, una causa avente ad oggetto l'impugnativa di altra delibera condominiale, causa definita con sentenza sfavorevole al condominio, non impugnata e passata in giudicato". L'avv. (omissis) precisa che "uno dei punti della nuova causa è parzialmente connesso con l'oggetto della causa definita con la sentenza passata in giudicato".

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv. Sandra Aromolo e Avv. Alessandro Di Giovanni

Osserva

- Le norme deontologiche che disciplinano il conflitto di interessi sono disciplinate nell'**art. 24** rubricato "**Conflitto di interessi**", il quale prevede al comma 1 che "L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altri incarichi anche non professionale".

- Detto articolo mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte.

- Con questa norma deontologica, si vuole assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia: prerogative, queste, funzionali a rendere effettivo e concreto il diritto di difesa e che vengono tutelate anche dai seguenti articoli:

- **art. 3** rubricato "**Doveri e deontologia**" della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" disciplina al comma 1 "L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale"; al comma 2 "La professione forense deve essere esercitata con **indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e competenza**, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

- **art. 6** del **codice deontologico forense**, rubricato "**Dovere di evitare incompatibilità**" disciplina al comma 2 "L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense".

- **art. 9**, rubricato "**Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza**"

Nella formulazione di tali articoli, la fattispecie viene espressamente ampliata all'ipotesi in cui il conflitto di interesse sia anche solo potenziale ("quando questa possa determinare un conflitto ...") in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006), che già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l'avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace, il Principio della Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente detta: "Per esercitare in maniera ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i conflitti di interessi. Pertanto un avvocato non potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra di loro vi sia un conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. Inoltre, l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà".

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'**art. 28 "Riserbo e segreto professionale"** del codice deontologico forense.

Si ricorda, infine, che, l'**art. 68 del CDF**, rubricato "**assunzioni di incarichi contro una parte già assistita**" così recita: "1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. [omissis.]";

La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività professionale, garantendo l'autonomia e l'indipendenza della figura dell'Avvocato.

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'istante dovrà uniformare la propria condotta a quanto sopra enunciato.

**Parole/frasi chiave:**

**art 3; art. 6; art. 9; art. 24; art.28; art. 68; dovere di evitare incompatibilità; doveri di probità, dignità, decoro ed indipendenza; conflitto di interessi; riserbo e segreto professionale; incarichi contro una parte già assistita.**